

D.P.R. 120/2017 Gestione delle Tesse e Rocce da Scayo

con il contributo di





Roma, 6 marzo 2019

Sala "Convegni"

Consiglio Nazionale delle Ricerche piazzale Aldo Moro,3

con il patrocinio di











Segreteria Organizzativa Ordine dei Geologi del Lazio - info: www.geologilazio.it -- giovannisavarese@geologilazio.it



La gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Maurizio Guerra

ISPRA

Dipartimento per il servizio Geologico d'Italia

Area Caratterizzazione e protezione dei suoli e siti contaminati

Roma, 6 marzo 2019 Sala Convegni Consiglio Nazionale delle Ricerche Piazzale Aldo Moro, 3

SOMMARIO



1. Quadro di riferimento





2. Disposizioni generali del DPR 120/2017



3. Gestione di TRS nei siti oggetto di bonifica



3.1 TRS come sottoprodotto (Art. 12 DPR 120/17)



3.2 TRS utilizzo in sito (art. 25 &26 DPR 120/17, art. 34 DL 133/14)



3.3 TRS nei siti certificati/bonificati



4. Aree minerarie (c. 3bis art. 41 DL 69 2013)



5. Materiali di riporto



6. Il "Ripassone"





Quadro di riferimento




Il "concepimento" del DPR 120/2017 è stato l'art. 8 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133 che richiedeva l'adozione di disposizioni per il riordino e di semplificazione della materia TRS secondo dei criteri di:

- a) coordinamento delle norme vigenti;
- b) indicazione esplicita delle norme abrogate;
- c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- d) divieto di "gold plating ".

Quadro di riferimento



DPR del 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."





Quadro di riferimento

• Le TRS sono "intrinsecamente" dei rifiuti, a meno che non siano verificate condizioni particolari in base alle quali esse possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.



Quello che ci VOGLIO fare... (Progettualità)

Riutilizzo in sito


sottoprodotto

Gestione delle TRS

rifiuto

Quello che ci POSSO fare... (genesi delle TRS, caratteristiche ambientali, condizioni al contorno)









La struttura del DPR 120/2017

Il DPR 120/2017 è composto da 31 articoli suddivisi in sei Titoli e da 10 allegati

In particolare, il riferimento ai siti contaminati è contenuto nell' art. 12 e nel titolo V (art. 25 e 26)











Disposizioni generali

- In sostanza il DPR disciplina:
- la gestione delle TRS qualificate come **sottoprodotti**, ai sensi dell'articolo 184 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- il **riutilizzo di TRS nello stesso sito di produzione**, e quindi la loro esclusione sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c*), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- TRS nei siti di bonifica
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;

Definizioni (art. 2 c.1)



"suolo": lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie.



"terre e rocce da scavo": il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;



Definizioni

• z) "sito oggetto di bonifica": sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Ambito di applicazione

- Il DPR 120/2017 NON si applica ai rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Il DPR 120/2017 **NON si applica** all'immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte e ai rifiuti da demolizione di edifici o di altri manufatti.
- Il DPR 120/2017 (non lo dice esplicitamente) si applica ai materiali litoidi e tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri sia che questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica che per la realizzazione di un'opera



Ambito di applicazione

Sebbene la definizione di terre e rocce da scavo non includa i "materiali litoidi e tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri" essi non sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del DPR 120/2017.

Inoltre si rileva che:

- l'art. 185, comma 3 del d. lgs. 152/06 esclude dalla normativa sui rifiuti "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua [....]".
- il d.lgs. n. 205/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" prevede all'art.39 comma 13 che "Le norme di cui all'art. 184 bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti"; tale norma pur non trasposta nel d.lgs. n. 152/2006 non è stata modificata né abrogata.
- Ulteriori chiarimenti sono forniti dalla nota MATTM n. 2697 del 20/02/2018



Ambito di applicazione

la nota MATTM n. 2697 del 20/02/2018, ha chiarito che "il Legislatore ha preferito consentire la piena operatività delle diverse discipline speciali in materia. In via esemplificativa, si citano i regolamenti sulle operazioni di dragaggio di cui ai decreti ministeriali nn. 172 e 173 del 15 luglio 2016 oppure, per il caso specifico, la previsione di cui all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo il quale i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni a pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive. Ove le norme speciali non trovino operatività resta, pertanto, impregiudicata l'applicazione della normativa generale di cui al dpr n. 120/2017." Inoltre si legge nella stessa nota che "per quanto riguarda (...) la disposizione contenuta all'articolo 39, comma 13, del d.lgs. 205/2010 - che recita espressamente: "Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti" - e dunque se l'estensione della disciplina sulle terre e rocce da scavo a tali frazioni di materiali richieda la sussistenza della condizione che lo scavo avvenga per "esclusive ragioni di sicurezza idraulica". Si ritiene che le ragioni di sicurezza idraulica che sono poste all'origine del materiale non costituiscano la condizione necessaria per poter applicare la disciplina sui sottoprodotti al materiale rimosso dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti, quanto piuttosto la possibile estensione, ope legis, del campo di applicazione di tale disciplina ai suddetti materiali. Si tenga presente, infatti, che l'origine di tali materiali potrebbe risultare in contrasto con la previsione di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera a), la quale prevede, tassativamente, che l'origine del materiale derivi da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo non è la produzione di tale sostanza. In tali casi, infatti, dimostrare che la produzione del materiale litoide non costituisca lo scopo dell'intervento potrebbe non essere agevole."



Cosa significa "sito oggetto di bonifica" richiamato nell'art. 12?



DPR 120/2017 art.2 c.1 lett. z: "sito oggetto di bonifica: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al titolo V della Parte IV - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

Nel senso che...

Sono state attivate e sono concluse



Sono ancora in corso



Si ritiene che la formulazione dell'art.12 presupponga la sua applicazione ai soli siti con procedimento di bonifica in corso e non ai siti con un procedimento bonifica già concluso e certificato, in quanto questi siti sono già stati oggetto di valutazioni tecniche e di controlli da parte delle Agenzie, le cui risultanze sono riportate nella relazione finale ex art.248 del D.lgs 152/06 di supporto alla Certificazione finale di completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa





Anche per la gestione di TRS nei siti di bonifica, il DPR 120/2017 individua (oltre all'opzione gestione come rifiuti) due possibilità:

•l'art. 12 è riferito alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA ed AIA che soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto;

gli artt. 25 e 26, invece, sono riferiti alla gestione delle terre e rocce da scavo con riutilizzo esclusivamente interno al sito di produzione sottoposto a bonifica e pertanto in questo caso il materiale scavato, conforme alle condizioni di utilizzo, appartiene alla fattispecie delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e non a quella dei sottoprodotti





3.1 TRS Sottoprodotto

Art. 12: TRS prodotte in sito di bonifica

Titolo II:

TRS che sodd. Def.
sottoprodotto

Capo II:

TRS prodotte in CGD

Le condizioni generali che deve rispettare una sostanza per accedere alla qualifica di sottoprodotto e non di rifiuto sono riportate **nell'art. 184 bis del d.lgs 152/06**. Esse prescrivono che:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; (TRS: Art. 2 DPR 120/17)
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi (TRS: Art. 9, 21, 22 DPR 120/17);
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (TRS: Art. 4 DPR 120/17,)
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. (TRS: art. 10, 20, 22)

3.1 TRS sottoprodotto


L'art. 12 riporta le condizioni che devono rispettare le TRS prodotte nei CGD per accedere alla qualifica di sottoprodotto.

Art. 12, c.1: Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.



In realtà queste condizioni sono estese anche ai:

- Cantieri di piccole dimensioni (art. 20 c. 1 e per i cantieri in siti oggetto di bonifica il c. 3 che richiama espressamente la procedura dell'art. 12):
- (c.3) Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'articolo 12.
- Cantieri di grandi dimensioni no AIA/VIA > (art. 22 che richiama l'art 20 e quindi i requisiti ambientali dell'art. 4)
- In sostanza, le TRS prodotte **in tutte le tipologie** di cantieri possono accedere alla qualifica di sottoprodotto (e quindi essere utilizzate fuori dal sito), nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale stabiliti dall'art.4.



Legenda

SOB: Siti oggetto di Bonifica CGD: Cantieri Grandi dimensioni CPD: Cantieri piccole dimensioni AC: autorità competente

PP: Proponente PU: piano utilizzo

DU: dichiarazione di utilizzo



Esito positivo







Le attività di scavo e di **gestione in sito** dei materiali prodotti nei siti oggetto di bonifica (intendendo i siti per i quali è stato avviato il procedimento dal punto di vista amministrativo ex. artt. 242, 244, 250) sono regolate:

- •dal titolo V (art. 25 e 26) del DPR 120/2017
- •dall'art. 34 del DL 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia")





La definizione di "sito" prevista dal DPR 120/17 risulta sostanzialmente conforme (e parimenti evanescente) a quella contenuta nel comma 1 art. 240 del d.lgs 152/2006.

Sito: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

"sito di produzione": il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;


"sito di destinazione": il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate

La definizione operativo di sito contenuta nelle LG del SNPA:

Sito "l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità"

All'interno del sito così definito possono identificarsi una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia "riutilizzato ...(omissis)..., nello stesso sito in cui è stato escavato" in base a quanto disciplinato dall'art.185, comma 1





All'interno del sito cantierato (linea tratteggiata in blu), si individua un'area di produzione p (limitata in verde) e le aree di destinazione d1 e d3. Secondo la definizione operativa, p e d1 sono aree afferenti allo stesso sito; p e d3 non sono aree afferenti allo stesso sito in quanto, nel trasportare il materiale da p a d3 è necessario utilizzare una pubblica viabilità (nell'esempio la s.s. xy); analogamente p e d2 non afferiscono allo stesso sito sia perché afferiscono a due cantierazioni diverse, sia perché la gestione dei materiali scavati avviene attraverso la viabilità pubblica.





l'art. 34 del DL 133/2014 si applica unicamente alle attività elencate al comma 7: "interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi ecc.." mentre le disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 del DPR 120/17 sono applicabili a qualsiasi tipo di scavo correlato alla realizzazione di un opera.

l'art. 34 del DL 133/2014 si applica per il riutilizzo in sito delle terre e rocce di scavo a prescindere che il sito sia stato caratterizzato o meno ai sensi del art. 242 d.lgs 152/06. Diversamente le disposizioni degli articoli 25 e 26 del DPR 120/17 si applicano esclusivamente ai siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'art.242.

Qualora all'interno di un sito per il quale stato avviato il procedimento ex. artt. 242, 244, 250 ma non ancora caratterizzato, si intenda realizzare un opera non compresa fra quelle previste al c.7 dell'art. 34 dl 133/2014, sarà necessario procedere con una caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/06 e quindi applicare le previsioni del titolo V del DPR 120/2017.









Piano di dettaglio (relativo alla caratterizzazione area scavi /opera)







Le attività di scavo

(art. 25): nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo...

(art. 25): le attività di scavo sono realizzate senza pregiudicare gli interventi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino

(art. 25): le attività di scavo sono realizzate nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori

(art. 25): sono adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate ed in particolare delle acque sotterranee (soprattutto falde superficiali);

(art. 25): le eventuali fonti attive di contaminazione (es. rifiuti, prodotto libero) sono rimosse e gestite come rifiuti


Riutilizzo in situ di TRS

(art. 26, c.1) Sempre consentito se conformi alle CSC/VF;

(art. 26 c.2) Consentito se conformi alle CSR (preventivamente approvate) e le TRS sono utilizzate nella medesima area assoggettata alla AdR e nel rispetto del modello concettuale di riferimento per l'AdR;

(art. 26 c.2) non è consentito l'impiego di TRS conformi alle CSR in sub aree per le quali è stato accertato il rispetto delle CSC

(art. 26 c.2) Se nella determinazione delle CSR non è stato considerato il percorso di lisciviazione in falda, le TRS sono riutilizzabili solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto di approvazione dell'AdR



Le attività di scavo

(c.7): Gli interventi e le opere sono realizzati senza pregiudicare ed interferire con il completamento e l'esecuzione della bonifica

(c.7): Gli interventi e le opere non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area

(c.8, lett. a): è analizzato un numero significativo di campioni di suolo...

(c.8, lett. c): sono adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate ed in particolare delle acque sotterranee;

(c.8, lett. c): le eventuali fonti attive di contaminazione (es. rifiuti, prodotto libero) sono rimosse e gestite come rifiuti

Riutilizzo in situ di TRS

(c.9) Sempre consentito se conformi alle CSC/VF;

(c.10) Consentito se conformi alle CSR (preventivamente approvate) e le TRS sono utilizzate nella medesima area assoggettata alla AdR;






(c.10) Se nella determinazione delle CSR non è stato considerato il percorso di lisciviazione in falda, le TRS sono riutilizzabili solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di comprovata efficienza efficacia



Le CSR (concentrazione soglia di rischio)
Sono il risultato dell'applicazione dell'Analisi
di rischio sanitario-ambientale (AdR) in
modalità inversa.








Nell'AdR **diretta** il rischio associato ad un dato contaminate è calcolato considerando: la concentrazione del contaminate (CRS), la mobilità (percorsi) del contaminate, i parametri di esposizione e le caratteristiche di tossicità/cancerogeneità.

A parità di concentrazione di contaminante, il rischio cambia in funzione dello scenario












 $R=2*10^{-5}$

 $R=5*10^{-7}$

 $R=4*10^{-8}$








 $R=4*10^{-6}$

 $R=5*10^{-7}$

 $R=4*10^{-9}$








Nell'AdR **inversa** è definito a priori un rischio accettabile (es. 10⁻⁶, 10⁻⁵ cumulato), quindi considerando: la mobilità (percorsi) del contaminate, i parametri di esposizione e le caratteristiche di tossicità/cancerogeneità è calcolato il valore di concentrazione


A parità di rischio la CSR cambia, in funzione dello scenario












 $R = 10^{-6}$











Ai fini della gestione di TRS, lo scavo e la riallocazione del terreno sul sito possono incidere sulla geometria della sorgente di contaminazione (intesa come area e profondità interessate) e sulle caratteristiche intrinseche del materiale (es. permeabilità), che modificano lo scenario.









Lo scavo "espone" il terreno profondo, (attivazione percorsi diretti, aumento lisciviazione in falda) In questo nuovo scenario il sito è contaminato

Esempio

Classe A C<CSC


Classe B CSC<C<CSR

Classe C C>CSR

Classe A - sempre consentito



Classe B -i) consentito se conformi alle CSR (preventivamente approvate) e le TRS sono utilizzate nella medesima area assoggettata alla AdR e nel rispetto del modello concettuale di riferimento per l'AdR; ii) non consentito in sub aree per le quali è stato accertato il rispetto delle CSC Classe C – TRS non riutilizzabili






I due ambiti normativi rilevano inoltre delle analoghe criticità: tanto l'art. 26 del DPR 120/17, quanto l'art.34 del DL 133/14 non contengono alcun riferimento circa l'approvazione o la valutazione preliminare delle modalità di utilizzo in sito delle TRS. Non risulta neanche chiaro se le prescrizioni per la gestione dei materiali, espresse nei due succitati articoli siano unicamente da rispettare nel corso della gestione dei materiali (in fase di cantiere) o se tale rispetto debba risultare da un documento che descriva nel dettaglio gli aspetti di gestione delle stesse. Una possibilità è quella che il "piano operativo degli interventi", previsto dall'art. 25 relativo alle operazioni di scavo contenga anche indicazioni sull'utilizzo in sito dei materiali scavati nel corso dei lavori, anche se l'art. 26 non contiene alcun richiamo o rimando al suddetto piano.

3.2 TRS riutilizzo in sito

Il caso in cui in un sito oggetto di bonifica si preveda la realizzazione di opere sottoposte a VIA nel corso delle quali sono prodotte terre e rocce di scavo destinate ad essere impiegate nello stesso sito (conformi alle CSC o alle CSR) ricade sia nel Titolo V (artt. 25 e 26) sia nelle previsioni dei commi da 3) a 6) dell'art. 24 del DPR 120/17



L' art. 24 non contiene prescrizioni specifiche per siti oggetto di bonifica mentre gli artt. 25 e 26 non contengono prescrizioni specifiche per scavi e utilizzo in un sito nel caso di realizzazione di opere sottoposte a VIA. In attesa di un intervento, nazionale o regionale, di raccordo una soluzione percorribile è quella di mantenere l'impianto procedimentale offerto dall'art. 24 commi 3-6 fornendo nel piano preliminare di utilizzo ivi previsto, le evidenze del rispetto anche delle prescrizioni specifiche per i siti oggetto di bonifica, contenute negli artt. 25 e 26.





Pur avendo specificato che con "siti oggetto di bonifica" ci si riferisce ai procedimenti del titolo V del d.lgs 152/06 ancora in corso, nelle Linee guida del SNPA si accenna anche a delle "cautele" da seguire per la gestione di TRS in aree già bonificate e certificate.

Preliminarmente all'avvio di una procedura di gestione di terre e rocce da scavo in siti certificati sarà necessario che l'amministrazione procedente valuti il contesto urbanistico in cui si inserisce lo scavo, valutando, in particolare, in base alle specifiche di scavo, alle determinazioni di carattere edilizio e alle eventuali prescrizioni contenute nella certificazione di bonifica, se sussista o meno la necessità di riaprire un procedimento di bonifica sul sito già certificato, in relazione ai nuovi interventi previsti.

A tal fine si evidenzia la necessità che il produttore alleghi alla dichiarazione di utilizzo/piano di utilizzo di cui al DPR 120/2017, l'atto di certificazione finale, la planimetria catastale di riferimento, le coordinate del sito bonificato ed un estratto della carta tecnica regionale con l'indicazione puntuale dei mappali già oggetto di collaudo della bonifica, al fine di poter accertare, in particolare, la sovrapposizione fra le aree di scavo e le aree sorgenti di contaminazione bonificate/ certificate.

Inoltre, nell'ambito di specifiche fattispecie le linee guida individuano le seguenti cautele:



a) sito certificato alle CSC: Le TRS possono essere valutate ai sensi del DPR 120/2017 come sottoprodotto (in ragione della colonna A o B Tabella 1 - Allegato 5 Parta Quarta Titolo V del D.lgs 152/06 in base alla destinazione d'uso) fatta comunque salva una verifica per appurare che dalla data di certificazione alla data dello scavo non si siano verificati fenomeni che possano aver alterato lo stato dei luoghi post bonifica;

b) sito bonificato ai sensi dell'art. 242-bis del D.lgs 152/06 (procedure semplificate): In questo caso la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto potrà essere effettuata soltanto dopo la certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Tale certificazione, ai sensi del comma 4^[1] dell'art. 242-bis è effettuata dall'Agenzia Regionale territorialmente competente che valida i risultati del piano di campionamento di collaudo finale che confermano il conseguimento dei valori di CSC nei suoli. Per quanto ne consegue si rimanda alle considerazioni espresse al precedente punto a).

3.3 TRS Siti certificati bonificati

c) sito certificato alle CSR a seguito di bonifica, sito con concentrazioni inferiori alle CSR

•Se lo scavo rientra nell'area della sorgente e le CSR sono superiori alle CSC (in ragione della colonna A o B Tabella 1 - Allegato 5 Parta Quarta Titolo V del D.lgs 152/06 in base alla destinazione d'uso):

•le TRS non possono essere gestite come sottoprodotti;

•Le TRS possono essere riutilizzate in sito SE il modello concettuale dell'analisi di rischio con cui sono state determinate le CSR non è modificato dalle attività di scavo, ovvero occorre valutare l'eventuale variazione delle CSR.

In genere la questione della modifica del modello concettuale, che possa comportare la variazione in senso peggiorativo delle CSR oggetto di collaudo finale e quindi dell'eventuale riapertura del procedimento di bonifica, viene riportata come prescrizione nella certificazione finale di bonifica; ad ogni modo l'Autorità competente dovrà valutare la necessità di richiedere al Produttore idonea documentazione comprovante che la rimozione del materiale non comporti una variazione del modello concettuale che abbia come conseguenza una modifica in senso peggiorativo delle CSR oggetto di collaudo finale; in caso contrario occorrerà riaprire il procedimento di bonifica.



•Se lo scavo interessa invece areali esterni alla sorgente, con concentrazioni inferiori alle CSC il materiale oggetto di scavo potrà essere valutato, ai sensi del DPR 120/2017, come sottoprodotto (in ragione della colonna A o B Tabella 1 - Allegato 5 Parta Quarta Titolo V del D.lgs 152/06 a seconda della destinazione d'uso) o riutilizzato in sito, fatta comunque salva una verifica per appurare che dalla data di certificazione alla data dello scavo non si siano verificati fenomeni che possono aver alterato lo stato dei luoghi post bonifica







Un caso particolare è quello delle TRS provenienti dalle miniere dismesse (che in molti casi sono oggetto di bonifica).

La gestione di queste matrici è discliplinata dai commi 3bis e 3 ter, art, 41 del dl 69/2013:

"3-bis. ... i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni"

"3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.






Del resto l'esclusione dei "rifiuti risultati dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al d.lgs. 117/2008" (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) dall'applicazione dalla parte quarta del d.lgs 152/06, è anche contenuta nell'art. 185, c.2, lett.d del D.lgs 152/06.

A questo tipo di materiali, ad esempio, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

L'applicabilità del d.lgs. 117/2008 alle TRS provenienti da miniere dismesse, è stata ribadita dal MATTM con note STA 11933 del 13.06.2018 e RIN 9814 del 14.06.2018.










Il c. 1 dell'art. 3 del d.l.25 gennaio 2012, n. 2 introduce la matrice "materiali di riporto" (**MdR**). Un "ibrido" fra una matrice ambientale e il rifiuto, molto spesso riscontrata nei i siti oggetto di bonifica.

Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri



Gli "ingredienti" dei Materiali di riporto...



terreno naturale

materiali di origine antropica



MA ... il "mischione" terreno +materiale antropico di per sè non costituisce MdR



Esso infatti deve:

- costituire una miscela eterogenea
- •comporre un orizzonte stratigrafico specifico (quindi i cumuli non sono MdR)
- •essere utilizzato per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.
- •n.b. nulla si dice circa la percentuale di materiale di origine antropica consentita.

5. Materiali di riporto



Il MATTM, con nota n. 13338 del 14.05.2014 "Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa su terre e rocce da scavo" fornisce ulteriori indicazioni circa la natura e la quantità dei materiali di origine antropica:

La norma non indica un limite massimo entro il quale il MdR può contenere materiali antropici e non esclude la presenza di rifiuti non pericolosi (es. Amianto).

Il MATTM tuttavia indica:

• un limite massimo di materiali antropici pari al 20% (coerentemente con quanto indicato nell'allora vigente DM 161/12- ora art. 4 DPR 120/2017-relativo però alla qualifica di sottoprodotto);




•che in presenza di eventuali rifiuti pericolosi I MdR dovranno essere gestiti come rifiuti (parte IV)



Inoltre i materiali abbancati dovranno essere costituiti da riporti storici ovvero formatisi a seguito di conferimentoi antecedenti al DPR 10 settembre 1982 n. 915 tali da non configurare la fattispecie di discarica abusiva (irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, l'ingente quantitativo di rifiuti)

Nelle linee guida SNPA si aggiunge anche la fattispecie dei riporti realizzati con materia prime seconde, pre d.Lgs 205/2010, o con materiali riciclati ai sensi del 184-ter del d.Lgs 152/06

E' evidente la criticità di certificare / dimostrare il ricorrere delle fattispecie sopra citate





Una volta chiarito se i materiali in questione sono MdR (nel caso negativo ricadono nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti), ai fini dell'applicazione dell'art. 185 c.1. lett. b e c si deve verificare che i MdR siano conformi ai criteri del c. 2 dell'art. 3 del d.l.25 gennaio 2012, n. 2, cioè devono essere sottoposti al **TEST DI CESSIONE**

Il test di cessione è effettuato ai sensi del DM 5 febbraio 1998, e i risultati sono confrontati con le CSC delle acque sotterranee (tab. 2, all. 5, alla part e IV del D. Lgs. 152/06.

Per effettuare il test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2



Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione **sono fonti di contaminazione** e come tali devono essere (in alternativa):

- 1. rimosse;
- 2. sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
- 3. rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti;

Ulteriori chiarimenti interpretativi relativi alla gestione dei MdR sono contenuti nella nota del MATTM 15786 del 10.11.2017.



La nota specifica che la rimozione di cui al punto 1 avviene attraverso la bonifica (ai sensi dell'art. 240, c. 1 lett.p); la messa in sicurezza permanente (che il ministero allarga anche alla MISO) è anche essa inscrivibile in un procedimento di cui al titolo V, mentre le attività del punto 3 "vanno intraprese nel caso in cui il suolo viene escavato e ai fini del suo eventuale successivo utilizzo, non ricorrano le condizioni per la gestione in qualità di sottoprodotto o per il riutilizzo in sito, ai sensi rispettivamente dell'art. 4 c. 3 e 24, c. 1 del DPR 120/2017. In tali casi si prevede il trattamento di tali matrici , che ai sensi dell'art. 183, c.1 lettera s del d.lgs 152/06 consiste in tutte quelle operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento".






• Lo stesso materiale (cioè MdR non conformi al test di cessione) può essere gestito come sorgente secondaria di contaminazione ai sensi del titolo V del Dlgs 1452/06, e quindi essere sottoposto ad intervento di bonifica (così come definito dall'art. 240, c.1, lett. p)

Resta inteso che, pure all'interno di un procedimento di bonifica, il materiale contaminato scavato quando esce dal sito va attribuito il codice CER e gestito come rifiuto.







Lo scavo comporta:

1. Gestione del materiale scavato (i requisiti ambientali per il riutilizzo coincidono con i livelli di riferimento

per le bonifiche CSC e CSR)

- 2. Accesso al sottosuolo (lo scavo è contestualmente una indagine geognostica che potrebbe evidenziare contaminazioni storiche)
- 3. Alterazione del MC del sito (interazione con i risultati dell'AdR)



- * La verifica dello stato delle matrici ambientali si rende necessaria qualora la presenza nel suolo/sottosuolo del materiale scavato e caratterizzato, o per aspetti merceologici (presenza di rifiuti e residui) o qualitativi (risultati delle analisi per il conferimento in discarica, qualifica pericoloso/non pericoloso) possa rappresentare un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, ovvero tale materiale individui una contaminazione storica
- ** qualora siano soddisfatti tutti i requisiti. A titolo di esempio ai fini della qualifica di sottoprodotto, i MdR dovranno avere un contenuto di materiale antropico inferiore al 20% .
- *** Abbiamo trovato in un sondaggio dei materiali antropici (es. laterizi), qui inizia il suo percorso per definirne la qualifica (rifiuto/materiale di riporto) e modalità di gestione. Sarebbe utile declinare in maniera pratica I criteri per distinguere quando il materiale antropico trovato è da considerarsi rifiuto e quando materiale di riporto (ripartire anche dalla nota mattm 14 maggio 2014)
- ****Per i MdR non conformi non è espressamente richiamata la possibilità di una MISO. (in tal senso sarebbe invece orientata la lettura del MATTM (nota n. 15786 del 10.11.2017); La MISP sarà realizzata coerentemente ai percorsi riconosciuti attivi.

1. Quadro di riferimento

Riferimenti normativi:

- •art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 sui sottoprodotti;
- •art. 185 commi 1 lett. b) e c) e 4 del d.lgs. 152/2006 per l'esclusione dalla qualifica di rifiuto;
- •DPR del 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
- •DL 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con L. 24 marzo 2012, n. 28 che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006, relativamente ai materiali di riporto;
- •DL 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con Legge 98/2013 per la qualifica delle terre e rocce da scavo, prodotte nei cantieri non sottoposti a VIA ed AIA, come sottoprodotti (limitatamente all'art. 41 comma 3 bis essendo l'art. 41, comma 2 e l'art. 41 bis abrogati dal DPR 120/2017);



- •DL 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;
- •DM 5 febbraio 1998 per il recupero in procedura semplificata delle terre e rocce qualificate rifiuti.
- •Nota MATTM 15786 del 10.11.2017 Disciplina delle matrici ambientali di riporto Chiarmenti interpretativi
- •Nota MATTM 13338 del 14.05.2017 richiesta chiarmenti in merito all'applicazione della normativa su terre e rocce da scavo.

Riferimenti tecnici

•Linee guida su "Terre e rocce da scavo" approvate dal consiglio SNPA il 12 febbraio 2019, che saranno pubblicate sul sito di ISPRA http://www.isprambiente.gov.it/it

Abbreviazioni

- AdR: analisi di rischio (Titolo V parte IV del Dlgs. 152/06)
- CSC: concentrazione soglia di contaminazione (Titolo V parte IV del Dlgs. 152/06)
- CRS concentrazione rappresentativa della sorgente
- CSR concentrazioni soglia di rischio (Titolo V parte IV del Dlgs. 152/06)
- VF: valori di fondo
- MC modello concettuale
- MdR: Materiali di riporto, come definiti nel c1, art. 3 del Dlgs 25 gennaio 2012,
 n.2
- TRS: terre e rocce da scavo, come definite nell'art. 2 del DPR 120/17



Grazie per l'attenzione!

Ogniqualvolta una teoria ti sembra essere l'unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere

(K. Popper)

M. Guerra

ISPRA — Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati (GEO-PSC) maurizio. guerra @isprambiente. it



http://www.isprambiente.gov.it